



**ORIGINALE**

**28818-2019**  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Responsabilità  
della  
tutrice da  
gestione  
infedele del  
patrimonio  
dell'interdetta  
-  
appropriazione  
di indennità  
di  
accompagnamento  
- notifica  
telematica  
di sentenza  
di appello  
non  
ritualmente  
autenticata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

R.G.N. 19383/2018

sul ricorso 19383-2018 proposto da:

Cron. 28818

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA, Rep. C.I.  
PIAZZA [redacted] 7/L, presso lo studio Ud. 20/09/2019  
dell'avvocato [redacted] rappresentata e difesa PU  
dall'avvocato [redacted]

- **ricorrente** -

2019

**contro**

1811

[redacted] nella sua qualità di tutrice di  
[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA [redacted] 15 C/O STUDIO LEGALE [redacted] presso lo  
studio dell'avvocato [redacted]

rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 552/2017 della CORTE D'APPELLO  
di LECCE, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO  
DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED]

udito l'Avvocato [REDACTED];

### **Fatti di causa**

1. La tutrice dell'interdetta e invalida [REDACTED], sua sorella - già protutrice - [REDACTED] convenne dinanzi alla sezione distaccata di Mesagne del Tribunale di Brindisi la precedente tutrice, la comune germana [REDACTED] che si era appropriata per oltre un decennio di ingenti somme a titolo di indennità di accompagnamento spettanti all'invalida e senza neppure rendere il dovuto conto al giudice tutelare, per sentirla condannare al risarcimento del danno così causato: ed il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta a pagare la somma di € 78.864,64, oltre interessi legali dal 09/03/2006 e spese di lite.

2. Il gravame della soccombente fu rigettato, con condanna anche alle spese del grado, dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 552 del 18/05/2017: per la cui cassazione ha proposto ricorso [REDACTED] con atto notificato a partire dal 15/06/2018 ed articolato su due motivi.

3. Vi ha resistito con controricorso - e preliminari eccezioni di nullità della procura perché riferita a diversa sentenza e di tardività per decorso del termine breve dalla notifica della sentenza - [REDACTED] [REDACTED] nella richiamata qualità di tutrice di [REDACTED]; e, per la pubblica udienza del 20/09/2019, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

### **Ragioni della decisione**

1. La ricorrente [REDACTED] articola due doglianze:

- la prima, di «violazione dell'art. 352 [sic] c.p.p. in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo la violazione di un giudicato penale di assoluzione dal delitto ascritte per l'appropriazione di almeno una parte dell'indennità di accompagnamento;

- la seconda, di «falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18», sostenendo la legittimazione attiva, quali beneficiari dell'indennità di accompagnamento, dei soli familiari e non

dell'interdetta, senza che mai costoro avessero fatto valere la pretesa in proprio la pretesa restitutoria.

2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura: nella sua premessa si legge un univoco riferimento alla sentenza da gravare, consistente nell'inciso «nonché informato di ogni possibilità alternativa al contenzioso giudiziario prevista dalla legge nel giudizio di cui all'atto sopra esteso, avverso la sentenza n° 552/2017 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce»; se è vero che effettivamente il complemento indiretto del predicato «nomina e costituisce» vi figura l'incongruo oggetto identificato come «sentenza n° 5393/2016 pubblicata il 3.10.2016, dalla Corte di Appello di Roma, nel giudizio n° 5127/2012 r.g.», quel primo inciso, considerato in uno all'apposizione materiale del foglio contenente la procura appunto al ricorso contro la sentenza della corte salentina, degrada a mero errore materiale il secondo riferimento e qualifica come riferito in modo idoneo il mandato appunto al ricorso avverso quest'ultima.

3. Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 09/05/2007, n. 10539).

4. Fondata è però l'altra eccezione preliminare di tardività: è versata in atti la prova della notifica, a mezzo p.e.c. e ad impulso dell'avv. [REDACTED] (difensore di [REDACTED] nella qualità, in secondo grado, autore del messaggio di posta) all'indirizzo di posta elettronica [REDACTED] (ascritto all'avv. [REDACTED])

[redacted] difensore di [redacted] in secondo grado), della sentenza qui gravata fin dal 27/07/2017, sia pure senza formale asseverazione, nel messaggio di posta elettronica con cui quella ha avuto luogo, della conformità di quella sentenza all'originale esistente agli atti del fascicolo telematico.

5. Al riguardo, vanno adeguati all'ambiente del processo civile telematico, ancora lontano dall'operatività per il giudizio di legittimità se non per limitati aspetti, i principi in materia di idoneità, ai fini dell'attivazione del termine breve per l'impugnazione, della notificazione di una copia della sentenza priva di formali attestazioni di conformità.

6. Infatti, già in tema di notificazione con mezzi tradizionali si è affermato che «l'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il *numerus clausus* delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione» (Cass. 12/05/2014, n. 10224).

7. Nel solco di tali conclusioni si è già affermato allora che «la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa» (Cass. ord. 16/08/2018, n. 20747).

8. Ne consegue che, non avendo dedotto la ricorrente che, e specificamente come, eventuali irrivalenze nella notifica della sentenza a mezzo p.e.c. abbiano menomato il suo diritto di difesa (ad esempio per incompletezza della copia, o, perfino, per materiale non

conformità al suo originale), restando generica la sua deduzione di non conformità o irritalità anche come reiterata nella memoria, la notifica stessa deve reputarsi idonea a far decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione: il quale è invano<sup>di cui</sup> essendo stato il ricorso notificato soltanto nel giugno 2018, elasso sessanta giorni (maggiorati dei trentuno di sospensione feriale) dopo quella notifica e cioè giovedì 26/10/2017.

9. Non giova alla ricorrente il richiamo a Cass. 19/06/2019, n. 16421, che effettivamente collega l'idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione della notifica di sentenza eseguita a mezzo p.e.c. quando articolata, tra l'altro, su trasmissione di copia analogica di quella con attestazione di conformità ex art. 16-undecies d.l. n. 179/12: invero, la carenza di consimili asseverazioni è stata seriamente ridimensionata dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso (rispettivamente, da Cass. Sez. U. 22438/18 e 8312/19) e rapportata in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritalità.

10. Ne segue che, in forza di un generale principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità, tanto del notificante che del destinatario della notifica, l'idoneità suddetta non è elisa dalla carenza di quella asseverazione o attestazione, ove il destinatario della notificazione non deduca (e, se del caso, provi) se e quale specifico pregiudizio gli sia derivato dalla carenza e, in particolare, se e quale difformità rispetto all'originale, idoneamente comunque identificato, siano state in concreto e specificamente dovute a quella carenza.

11. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per tardività. E tanto preclude il rilievo dell'inammissibilità del primo motivo, irrimediabilmente privo restando il ricorso - com'è noto, non integrabile con alcun altro atto successivo - di adeguati elementi sulla



piena coincidenza dei fatti accertati nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione della [redacted] e sulla sussistenza di tutti i presupposti per l'efficacia extrapenale, vale a dire quelli previsti dall'ultima parte del primo comma dell'art. 652 (e non 352) cod. proc. pen., che il danneggiato dal reato si fosse costituito o fosse stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che quegli avesse esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, cod. proc. pen.

12. La medesima conclusione di inammissibilità per tardività preclude pure il rilievo di come l'impianto motivazionale del secondo motivo, in disparte ogni questione sulla deducibilità della questione (ove potesse applicarsi alla fattispecie il principio generale di Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, sull'utile contestabilità quale mera difesa della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, ovvero quello di Cass. Sez. U. 09/02/2012, n. 1912, in tema di rilevabilità ufficiosa in ogni stato e grado del difetto di *legitimatio ad causam*), si sarebbe infranto contro la chiara e limpida configurazione normativa dell'invalido come beneficiario, destinatario e titolare – e di conseguenza unico e solo attivamente legittimato a richiederla e a fruirne – dell'indennità di accompagnamento, nonostante la sua natura di misura di sostegno al nucleo familiare (tra molte: Cass. 03/02/1998, n. 1082; Cass. 09/09/2008, n. 22878), in base al tenore testuale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (norma che, al suo primo comma, recita: «ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è concessa un'indennità di

accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dall'1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dall'1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1 gennaio 1982»).

13. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

14. Infine, va dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-*bis* del detto art. 13.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di





contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 20/09/2019.

L'Estensore

(dott. Franco De Stefano)




Il Presidente

(dott.ssa Roberta Vivaldi)



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **8 NOV 2019**

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

